

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953 , n. 39**

Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

Vigente al : 16-5-2024

CAPO III

DELLE ESENZIONI

Art. 20.

Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici

Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 12 (1° e 2° comma).

Gli autoveicoli **((, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,))** nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.

Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.